

Codice A1610A

D.D. 20 agosto 2018, n. 321

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONGIARDINO LIGURE (AL) - Richiedente: Soraci Maria Luisa. Intervento: Demolizione parziale di fabbricato esistente e successiva realizzazione di muri portanti. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

per: Il Direttore
Visto: Dott.ssa Paola Molina
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Allegato

Data

Protocollo

Classificazione 11.100.661/2018A/A16000

*Rif. prot. n. 13615/A1610A del 16.05.2018
n. 16596/A1610A del 19.06.2018*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONGIARDINO LIGURE (AL)
Intervento: demolizione parziale di un fabbricato e successiva realizzazione di
muri portanti, in località Casa di Ragione.
Istanza: Soraci Maria Luisa

Esaminata l'istanza, qui pervenuta con PEC dal Comune di Mongiardino Ligure, in data 16 maggio 2018, con nota prot. n. 956 del 15 maggio 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale con relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa qui pervenuta dal Comune in data 19 giugno 2018 con nota prot. n. 1120 del 7 giugno 2018,

considerato che l'intervento in oggetto consiste nella demolizione parziale di un fabbricato, con destinazione d'uso a box auto al piano terra e a terrazza sulla sopra stante copertura piana, e nella successiva costruzione di muri portanti, per sostegno della parte di edificio non soggetta a demolizione,

visto che l'edificio interessato dall'intervento è ubicato in località Casa di Ragione, all'interno di un nucleo edificato sorto in prossimità del torrente Sisola, nella piana dell'alta Val Borbera,

Classificazione 11,100.661/2018A/A16000

accertato che, l'intervento in progetto, secondo la Tavola P2 del Piano paesaggistico regionale, ricade nella fascia del torrente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Mongiardino Ligure (AL), così come dichiarato nella lettera prot. n. 956 del 15 maggio 2018 con cui si chiede alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 32/2008, in quanto temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato che l'edificio residenziale esistente nella stessa proprietà presenta elementi tipologici e materiali di rivestimento non del tutto coerenti con quelli originari del nucleo edificato, ancora percepibili su alcuni edifici in stato di abbandono presenti nelle vicinanze, e che pertanto l'area interessata dal nuovo intervento non pare essere connotata da una elevata integrità degli elementi architettonici di interesse documentario,

constatato che l'intervento in progetto, sebbene sia ubicato in un'area cortilizia visibile dalla viabilità pubblica, non pare incidere in modo significativo sulle più ampie visuali fruibili dall'intorno verso il nucleo edificato presente in località Casa di Ragione, così come risulta dalle riprese n.ri 3 e 4 dell'elaborato A2 "Documentazione fotografica",

visto che nell'elaborato A4 "Relazione paesaggistica", si afferma che "con questa demolizione parziale dell'edificio in questione, si andranno a riprendere le caratteristiche originali dello stato di fatto, tranne per quanto riguarda il parapetto", e si esprime l'intenzione di inserire l'intervento in "maniera armonica all'interno dell'area in cui viene realizzato",

considerato che le opere di demolizione e di nuova costruzione dei muri portanti, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

Classificazione 11.100.661/2018A/A16000

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- Nel perseguire obiettivi di riqualificazione dell'edificato e di un più elevato livello di qualità nell'integrazione delle nuove opere, la scelta dei parapetti della terrazza e dei rivestimenti esterni delle nuove opere murarie, tenga in considerazione anche le soluzioni adottate per l'attigua rampa di scale, nonché per il tessuto edilizio circostante, evitando di dar luogo a effetti di frammistione tra differenti materiali e tipologie costruttive, chiaramente rilevabili dall'elaborato B4 *"Rendering inserimento ambientale"*.

A tal fine, per il nuovo parapetto, sia utilizzata una struttura metallica a barre verticali, con disegno lineare e di minimo impatto visivo, così come indicato nell'elaborato B2 *"Stato di progetto"*, in coerenza con le ringhiere presenti sia nel fabbricato di proprietà sia nel tessuto edificato circostante.

La previsione della nuova zoccolatura, pur essendo in pietra a spacco della zona, si contrappone a quella esistente su gran parte del fabbricato, realizzata in lastre di serizzo che, per quanto desumibile dalla *"Documentazione fotografica"* appare del tutto estranea ai caratteri tipologici e ai materiali costruttivi originari propri del luogo; pertanto, al fine di contenere detti effetti di frammistione tra differenti materiali, sia ridotta almeno della metà l'altezza prevista per la nuova zoccolatura.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..



Alessandria - Torino - 6 AGO 2018

Ministero per i beni e le attività culturali
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
 Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
 Settore Territorio e Paesaggio
 Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. 9777 Class. 34.10.05/369.1 All.

Oggetto: Rif. prot. n.13615/A1610A del 16/05/2018 ; prot.16596/A1610A del 19/06/2018

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
 DESCRIZIONE: MONGIARDINO LIGURE - (AL)
 DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO ESISTENTE E SUCCESSIVA
 REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI
 località Casa di Ragione
 DATA RICHIESTA: 22/06/2018
 protocollo entrata richiesta n.7903 del 25/06/2018
 RICHIEDENTE: Soraci Maria Luisa
 Privato
 PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
 PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
 Visto che l'intervento riguarda la "demolizione parziale di un fabbricato e successiva realizzazione di muri portanti";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., , così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

